



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FATTORI, CASTELLONE, ROMANO, CORBETTA,
ANGRISANI, LA MURA, Giuseppe PISANI, MOLLAME, CORRADO,
MAIORINO, GIANNUZZI, DONNO, TRENTACOSTE, DI PIAZZA e NATURALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2018

Disposizioni per la tutela della produzione agroalimentare nazionale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di tutelare in maniera adeguata le eccellenze agroalimentari del nostro Paese. Il recente «Rapporto sulla competitività dell'agroalimentare italiano», diffuso nel luglio del 2018 dall'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), mostra come il settore agroalimentare italiano, nel decennio 2007-2017, si sia distinto per una notevole resilienza che ha garantito all'intero comparto una maggiore tenuta negli anni più difficili della crisi economica mondiale. In particolare, l'industria alimentare nazionale si è distaccata dalla dinamica generale negativa, facendo registrare, nel 2017, un incremento del valore aggiunto reale di quasi 6 punti rispetto al livello rilevato prima della crisi. L'importo dei prodotti agroalimentari destinati al mercato finale del consumo è attualmente stimato in circa 171 miliardi di euro, con un'incidenza del 10,6 per cento sul PIL complessivo. Un dato, quest'ultimo, che sale a 219,5 miliardi di euro, con un'incidenza sul PIL al 13,5 per cento, se si considerano anche gli acquisti relativi ai servizi di ristorazione.

A livello europeo, tuttavia, l'Italia continua ad arrancare in termini di strutture aziendali, efficienza, tecnologia e produttività, posizionandosi dietro Francia, Germania e Spagna.

In ogni caso, sotto il profilo delle esportazioni, la bilancia dell'industria alimentare italiana registra un andamento positivo, con un aumento percentuale nell'ultimo quinquennio pari a 23 punti ed un volume commerciale di 34 miliardi di euro.

Il quadro così delineato impone un'opportuna disciplina interna che protegga e so-

stenga fattivamente, al di fuori dei paletti dell'Unione europea, i nostri prodotti caratterizzanti (quali, ad esempio, la pasta di semola di grano duro, l'olio d'oliva, tutti i tipi di latte ed i prodotti lattiero-caseari) nonché i singoli attori della filiera, ivi compresi i piccoli produttori, in un'ottica di concreta salvaguardia e valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali.

In un contesto di preoccupante diffusione delle frodi agroalimentari, delle contraffazioni, del fenomeno dell'*italian sounding*, tale disegno di legge traduce in termini dispositivi quella che si può definire una vera e propria urgenza, specie nell'attuale situazione socio-economica, ove il cibo costituisce anche un'occasione di consumo differenziato, complesso e multidimensionale e, conseguentemente, i prodotti agroalimentari connotati da tipicità e qualità sono oggetto di una crescente domanda, a livello nazionale, come a livello mondiale.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce, rispettivamente, il prodotto agroalimentare, la fase di produzione e l'operatore agroalimentare. Nello specifico, per prodotto agroalimentare si intende il prodotto trasformato, parzialmente trasformato e non trasformato destinato al consumo umano caratterizzato dalla presenza di una materia agricola prevalente, con particolare riferimento alla pasta di semola di grano duro, all'olio d'oliva, a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari. La fase di produzione, invece, è la singola fase della filiera di coltivazione o di allevamento della materia prima agroalimentare e ogni successiva fase di lavorazione o di trasformazione. L'operatore agroalimentare, infine, è il soggetto che,

in maniera diretta o indiretta, partecipa attivamente ad una o più fasi di produzione.

Ai sensi dell'articolo 2, con la precipua finalità di tutelare le produzioni agroalimentari e garantire ai consumatori un elevato livello di tutela, si intende realizzato interamente in Italia quel prodotto agroalimentare le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento siano compiute esclusivamente nel territorio italiano.

L'articolo 3 tratta delle indicazioni e diciture sul prodotto agroalimentare nazionale. Nello specifico, sulle confezioni dei prodotti agroalimentari nazionali sono riportate le diciture «realizzato interamente in Italia» o «100 per cento *made in Italy*» o «100 per cento Italia» o «tutto italiano» o espressioni similari. Queste ultime devono essere apposte in maniera conforme a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea (comma 3), in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili e devono essere collocate in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni, anche di natura grafica e illustrativa, della confezione del prodotto agroalimentare (comma 2). Le diciture in parola possono essere utilizzate nelle campagne pubblicitarie radiotelevisive, nei siti *internet* e in ogni altro strumento di pubblicità, purché si riferiscano esclusivamente ai prodotti agroalimentari realizzati interamente in Italia (comma 4).

In un'ottica informativa, è data delega al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di promuovere campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a contrastare e a prevenire le frodi agroalimentari, nonché a favorire una corretta informazione dei consumatori sulla provenienza dei prodotti agroalimentari (articolo 4).

Ai sensi dell'articolo 5, i controlli relativi al rispetto della legge sono affidati all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (ICQRF) e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), è affidato il compito di promuovere intese con i competenti organi degli Stati non appartenenti all'Unione europea, al fine di garantire la tutela dei prodotti agroalimentari realizzati interamente in Italia (comma 2).

Sotto il profilo sanzionatorio, all'articolo 6, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, è posto rimando a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2017, in materia di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170, «Legge di delegazione europea 2015».

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 8, infine, stabilisce in via transitoria che i prodotti che sono confezionati o immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente disegno legge - e che non possono essere considerati produzioni agroalimentari *tout court* perché non ne soddisfano i requisiti - possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) «prodotto agroalimentare»: il prodotto agroalimentare trasformato, parzialmente trasformato e non trasformato destinato al consumo umano caratterizzato dalla presenza di una materia agricola prevalente, con particolare riferimento a pasta di semola di grano duro, olio d'oliva, tutti i tipi di latte e prodotti lattiero-caseari;

b) «fase di produzione»: la singola fase della filiera di coltivazione o di allevamento della materia prima agroalimentare e ogni successiva fase di lavorazione o di trasformazione;

c) «operatore agroalimentare»: il soggetto che, in maniera diretta o indiretta, partecipa attivamente ad una o più fasi di produzione.

Art. 2.

(Tutela delle produzioni agroalimentari nazionali)

1. Al fine di tutelare le produzioni agroalimentari e garantire ai consumatori un elevato livello di tutela, si intende realizzato interamente in Italia il prodotto agroalimentare le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano.

Art. 3.

(Indicazioni e diciture del prodotto agroalimentare nazionale)

1. Sulle confezioni dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 2 sono riportate le diciture «realizzato interamente in Italia» o «100 per cento *made in Italy*» o «100 per cento Italia» o «tutto italiano» o espressioni aventi il medesimo significato.

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto agroalimentare.

3. Le diciture di cui al comma 1 sono apposte in conformità di quanto disposto nell'allegato IV al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

4. È consentito l'uso delle diciture di cui al comma 1 nelle campagne pubblicitarie radiotelevisive, nei siti *internet* e in ogni altro strumento di pubblicità, con esclusivo riferimento ai prodotti agroalimentari realizzati interamente in Italia.

Art. 4.

(Informazione dei consumatori)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a contrastare e a prevenire le frodi agroalimentari, nonché a favorire una corretta informazione dei consumatori sulla provenienza dei prodotti agroalimentari.

Art. 5.

(Controlli)

1. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) esercitano i controlli volti a garantire le finalità della presente legge.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e d'intesa con l'EFSA, promuove intese con i competenti organi degli Stati non appartenenti all'Unione europea, al fine di garantire la tutela dei prodotti agroalimentari realizzati interamente in Italia.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I prodotti che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono confezionati o immessi sul mercato e non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

€ 1,00